

## DECISIONE (UE) 2016/2326 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2015

relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat

[notificata con il numero C(2015) 7152]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma <sup>(1)</sup>,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(2)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 19 giugno 2013 la Commissione ha inviato al Lussemburgo una richiesta di informazioni con domande precise sulla prassi in uso nel paese in materia di *ruling* fiscale <sup>(3)</sup>.
- (2) Con lettera del 17 luglio 2013 le autorità lussemburghesi hanno risposto in termini generali e fornito solo parte delle informazioni richieste. In particolare, la risposta delle suddette autorità conteneva una descrizione dei principi giuridici e delle norme nazionali che vincolano l'amministrazione fiscale lussemburghese (*Administration des contributions directes*) nell'adozione di una decisione anticipata in materia fiscale (di seguito «*ruling* fiscale» o «*ruling*» <sup>(4)</sup>), illustrava la procedura per ottenere tale decisione, presentava le informazioni da presentare a cura del contribuente e indicava se i *ruling* adottati dall'amministrazione fiscale erano pubblicati o meno. Il Lussemburgo non ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire l'elenco dei *ruling* adottati

<sup>(1)</sup> Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

<sup>(2)</sup> GU C 369 del 17.10.2014, pag. 37.

<sup>(3)</sup> Riferimento HT.4020 — *Pratiques en matière de ruling fiscal*.

<sup>(4)</sup> Nelle loro lettere le autorità lussemburghesi utilizzano il termine «decisione anticipata» e non «*ruling* fiscale». Le due espressioni rimandano tuttavia allo stesso tipo di procedura che garantisce al contribuente un certo grado di certezza sul modo in cui la legislazione sulla tassazione delle società sarà applicata in un determinato caso. Nella presente decisione sarà utilizzata l'espressione «*ruling* fiscale», ma con lo stesso significato di «decisione anticipata».

